

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Busto Arsizio, 14 novembre 2025

Tutte le circolari dello Studio le trovate pubblicate sul sito internet www.saedi.eu – NEWS

CIRCOLARE MESE DI NOVEMBRE 2025

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

➤ PRINCIPALI SCADENZE DAL 17 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2025	p.1
➤ GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2025	p.4
➤ SALDO IMU RELATIVO ALL'ANNO 2025	p.6
➤ DAL 1° GENNAIO 2026 NUOVE REGOLE PER IL COLLEGAMENTO REGISTRATORI DI CASSA E POS	p.9
➤ ROTTAMAZIONE-QUATER: DISPONIBILI ONLINE I NUOVI MODULI DI PAGAMENTO DAL 2026	p.9
➤ L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE RICHIEDE IL CONSENSO	p.10

.....

PRINCIPALI SCADENZE DAL 17 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 17 novembre al 15 dicembre 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
17 Novembre	Versamenti IVA mensili e trimestrali Scade oggi il termine di versamento dell'IVA a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre. I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l'IVA dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'IVA a debito riferita al terzo trimestre 2025 per i contribuenti IVA trimestrali.
	Versamento dei contributi INPS Scade oggi il termine per il versamento dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata INPS, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
	Versamento dei contributi INAIL

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

	Scade oggi il termine per il versamento della quarta rata del premio INAIL per la quota di regolazione del 2024 e la quota di acconto del 2025. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'IRPEF; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. INPS – Contributi dovuti ad artigiani e commercianti Scade il termine per il pagamento del contributo "fisso" INPS relativo al terzo trimestre 2025 per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'INPS.
20 Novembre	Enasarco: versamento contributi Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il terzo trimestre 2025.
25 Novembre	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
1 Dicembre	Secondo acconto imposte e contributi Scade oggi il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi dovuti per il periodo di imposta 2025.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

	Rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti Termine ultimo per versare l'imposta sostitutiva del 18% (o la prima rata) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni detenuti al 1° gennaio 2025 non in regime di impresa. Comunicazione telematica liquidazioni periodica IVA Scade oggi il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al terzo trimestre 2025, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre. Imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2025 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di 2 euro. Scade anche il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per il primo e il secondo trimestre 2025 se di importo non superiore a 5.000 euro.
15 Dicembre	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2025

Il prossimo 1° dicembre (essendo il 30 novembre domenica) scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'IRAP dovute per il periodo di imposta 2025.

L'acconto, come di consueto, può essere determinato con 2 differenti metodologie:

- a) **metodo storico**: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2024;
- b) **metodo previsionale**: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2025 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle Entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del c.d. "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.



Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il cliente intenda richiedere il ricalcolo.

Contribuenti assoggettati agli ISA (Indicatori sintetici affidabilità)

Si rammenta che con l'art. 58, D.L. n. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (IRPEF, IRES e IRAP) con il metodo storico.

Occorre in primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
- i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR a società, associazioni e imprese assoggettate agli ISA con il requisito della soglia di ricavi o compensi.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.

Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell'acconto rimangono invariate:

- la misura degli acconti IRPEF è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2024, corrispondente al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2025. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- la misura degli acconti IRES è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2024, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2025. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (IRAP) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi, sia per i soggetti IRPEF sia per quelli IRES, la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2024, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (IRPEF o IRES).

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

Compensazione

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (IRPEF, IRES o IRAP).



Si ricorda che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'IVA e all'IRAP vige l'obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo (salvo specifici esoneri normativamente previsti), necessario per effettuare le compensazioni nel modello F24.

Limiti alla compensazione

Per effetto di talune specifiche disposizioni normative sussistono limitazione al diritto alla compensazione "orizzontale" di crediti d'imposta in presenza di somme iscritte a ruolo. Più nello specifico:

- ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011;
- per effetto dell'art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006, come modificato con l'art.1, comma 94, lett. a), Legge n. 213/2023 (norma che dal 1° gennaio 2026, verrà sostituita con art.5, comma 7 D.Lgs. n. 33/2025), i contribuenti non possono esercitare la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale, in presenza di iscrizioni a ruolo per le imposte erariali e relativi accessori, in base alle norme vigenti, compresi gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti, nonché di iscrizioni a ruolo e i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a un importo attualmente pari a 100.000 euro.

Adesione al concordato preventivo biennale

Con riferimento alle regole di versamento dell'acconto 2025 per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale occorre fare una distinzione tra:

- a) coloro che, avendo aderito al CPB 2025-2026, con riferimento al periodo d'imposta 2025 si trovano al primo periodo di efficacia del concordato medesimo;
- b) coloro che, avendo aderito al CPB 2024-2025, con riferimento al periodo d'imposta 2025 si trovano al secondo periodo di efficacia del concordato medesimo.

Adesione al CPB 2025-2026

Per il primo anno d'imposta di adesione al concordato e per i soggetti che utilizzano il metodo storico nel calcolo degli acconti, la circolare n. 18/E/2024 ha stabilito l'applicazione di una maggiorazione:

- del 10% per i soggetti IRPEF/IRES sulla differenza tra i righi P06 e P04 del quadro P dell'applicazione ISA;
- del 3% per i soggetti IRAP sulla differenza tra i righi P08 e P05 del quadro P dell'applicazione ISA.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

Tali maggiorazioni devono essere versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto che, per i soggetti solari e per il 2025, è stato fissato al 1° dicembre 2025, poiché come detto in precedenza il 30 novembre 2025 cade di domenica, utilizzando gli specifici codici tributo approvati dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 48/E/2024).

Nella citata circolare n. 18/E/2024 è stato anche ribadito che in caso di adesione da parte di società o associazioni, la maggiorazione deve essere versata pro quota da parte dei singoli soci o associati mentre, con riferimento all'impresa familiare, è stato chiarito che anche i collaboratori dell'impresa familiare sono obbligati al versamento della maggiorazione in base alla loro quota di partecipazione.



Si ricorda inoltre che, qualora il contribuente non abbia dovuto versare imposte nel periodo di imposta precedente rispetto a quello cui si riferisce la proposta di concordato, il contribuente è comunque tenuto al versamento della maggiorazione e che, se il valore del rigo P04 fosse negativo, la maggiorazione va calcolata sulla differenza tra il valore indicato nel rigo P06 e zero.

Adesione al CPB 2024-2025

L'art. 20, D.Lgs. n. 13/2024 dispone sulla determinazione degli acconti d'imposta, in caso di adesione al regime di concordato preventivo biennale (CPB), confermando, in vigore di patto con il Fisco, che gli acconti delle imposte (IRPEF e/o IRES e IRAP) sono determinati applicando le regole ordinarie e tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

L'Agenzia delle Entrate, con la FAQ del 28 maggio 2025, ha confermato che detta regola trova applicazione solo nel secondo anno d'imposta di adesione al concordato nel quale, l'acconto calcolato con il metodo storico, deve essere determinato con riferimento alle imposte dirette e all'IRAP dovute per l'anno precedente, senza tenere conto della quota di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva.

Detta soluzione appare in linea con quanto previsto nelle istruzioni alla compilazione del modello REDDITI 2025, che non prevedono regole particolari ai fini del calcolo dell'acconto 2025 in presenza di CPB 2024-2025: nel caso di utilizzo del metodo storico, pertanto, l'acconto è determinato sulla base del "rigo differenza" del quadro RN. Trattandosi dell'acconto dovuto per il secondo periodo d'imposta del biennio concordato, non è dovuta la maggiorazione del 10% (3% per l'IRAP), che risulti applicabile solo per l'acconto dovuto sul primo periodo d'imposta (cioè, il 2024).

SALDO IMU RELATIVO ALL'ANNO 2025

Si ricordano le principali regole applicative IMU, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi rammentare (sinteticamente) quali sono le basi imponibili e le eventuali riduzioni.



Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, ecc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, ecc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo del saldo IMU.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:

- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente;

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

- l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Versamenti

L'IMU viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D (all'Erario va lo 0,76%, mentre al Comune spetta l'eccedenza rispetto alla aliquota deliberata). L'anno 2025 è il primo in cui i Comuni devono obbligatoriamente utilizzare il prospetto delle aliquote predisposto dal MEF.

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2025	16 giugno 2025	Aliquote anno precedente
Saldo 2025	16 dicembre 2025	Aliquote anno in corso

Era consentito il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta per l'intero anno 2025 entro il 16 giugno: in tal caso si doveva da subito tenere conto delle aliquote per l'anno in corso e nulla sarà dovuto in occasione della scadenza del saldo.

Modalità di versamento

Molti Comuni hanno adottato quale modalità obbligatoria per il versamento dell'IMU il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Se il regolamento comunale lo prevede, è ancora possibile effettuare i versamenti mediante bollettino di conto corrente.

Si riportano i codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3913	Fabbricati rurali a uso strumentale	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati a uso produttivo categoria D	Stato
3930	Fabbricati a uso produttivo categoria D	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Gli immobili interessati

L'IMU è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell'abitazione principale (se l'immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). Per abitazione principale si intende l'unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.

Tipologia	Imu
Fabbricati	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	No (solo A/1, A/8, A/9)

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

Fabbricati rurali	Sì
Aree fabbricabili	Sì
Terreni agricoli	Sì

Fabbricati

A esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, ecc.) sono imponibili IMU applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento.

È prevista, inoltre, una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti da imposta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

I fabbricati collabenti classificati in categoria F/2 sono esonerati dal prelievo.

Terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti da IMU nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati - parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della Legge n. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i coltivatori diretti e gli IAP, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano posseduti e condotti da parte di tali soggetti;
- terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

Aree edificabili

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future. Per i coltivatori diretti e gli IAP è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da IMU come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

DAL 1° GENNAIO 2026 NUOVE REGOLE PER IL COLLEGAMENTO REGISTRATORI DI CASSA E POS

Pronte le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate in vista dell'obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026. Con un provvedimento, firmato dal direttore, vengono infatti definite le regole che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali Pos o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. La soluzione adottata, frutto del confronto con le associazioni di categoria, **non prevede un collegamento fisico**, ma l'utilizzo di un servizio online *ad hoc* che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell'Agenzia.

Le nuove modalità operative

Per effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici, l'esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell'Agenzia e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per agevolare l'inserimento, la procedura esporrà all'esercente l'elenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all'Agenzia. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell'Agenzia, il collegamento potrà essere realizzato all'interno della stessa procedura. Le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale.

Termini graduali di registrazione

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione. Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

ROTTAMAZIONE-QUATER: DISPONIBILI ONLINE I NUOVI MODULI DI PAGAMENTO DAL 2026

L'Agenzia Entrate-Riscossione ha introdotto un nuovo servizio online per ottenere i moduli di pagamento dall'undicesima rata in poi della rottamazione-quater, utilizzabili dal 2026. Il servizio, disponibile sul sito ufficiale, è rivolto ai contribuenti con piani superiori alle 10 rate e in regola con i versamenti precedenti. I

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

moduli possono essere scaricati accedendo all'area riservata con SPID, CIE o CNS, oppure richiesti tramite form pubblico. La rottamazione-quater, prevista dalla legge di Bilancio 2023, consente di estinguere i debiti fiscali senza pagare sanzioni e interessi. Recenti disposizioni hanno inoltre riammesso alla definizione agevolata i contribuenti decaduti entro il 2024.

L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE RICHIEDE IL CONSENSO

Dallo scorso 10 ottobre, con l'entrata in vigore della Legge n. 132/2025 sull'intelligenza artificiale, è nato l'obbligo per datori di lavoro e professionisti di informare clienti e dipendenti in merito all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

La presente informativa ha il solo scopo di riportare l'attenzione su questa nuova normativa con carattere di eccezionalità. Nello specifico, la Legge n. 132/2025 impone ai datori di lavoro che impiegano sistemi avanzati di IA l'obbligo di informare per iscritto l'interessato e le rappresentanze sindacali (RSA o RSU o, in mancanza, alla sede territoriale del sindacato). Tale obbligo trova il suo fondamento giuridico nell'art. 11, comma 2, Legge n. 132/2025, il quale stabilisce che:

"Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1 -bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. "

I lavoratori potranno richiedere informazioni per iscritto al proprio datore di lavoro o committente, i quali devono fornirle entro 30 giorni. L'obbligo informativo viene assolto, mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Relativamente ai professionisti ricade su questi l'obbligo di informare i propri clienti sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale attraverso la consegna, al momento del conferimento dell'incarico, di un'informativa redatta con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

A oggi non sono previste sanzioni specifiche, tuttavia, il quadro normativo non può dirsi ancora completo mancando sul tema numerosi Decreti attuativi.

Per facilitare il rapporto con i soggetti terzi si propone un fac simile di informativa per i clienti, riportato nella pagina seguente.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (ai sensi dell'art.13 della Legge 23 settembre 2025, n.132)

Gentile Cliente,

ai sensi dell'art.13 della Legge 23 settembre 2025, n.132, nonché della lettera di incarico sottoscritta ed a migliore intellegibilità della medesima, La informo che:

1) Nell'esecuzione dell'incarico il professionista:

- ☐ non si avvale di sistemi di Intelligenza artificiale.
- ☐ si avvale o potrebbe avvalersi di sistemi di Intelligenza Artificiale (d'ora in poi IA) di tipo:
 - ☐ predittivo (tramite l'analisi statistica e l'apprendimento automatico individua modelli, anticipa i comportamenti e prevede gli eventi in programma);
 - ☐ generativo (crea nuovi contenuti come testi, immagini e video);
 - ☐ agentivo (fissa obiettivi, pianifica ed esegue attività con un intervento umano minimo o del tutto assente);
 - ☐ conversazionale (comprende e risponde a conversazioni umane tramite voce o testo);
 - ☐ altro (da descrivere) _____

2) Detti sistemi di Intelligenza Artificiale si caratterizzano per essere:

- ☐ residenti nel sistema informatico chiuso del professionista con banca dati limitata e verificata;
- ☐ on line (utilizzano una banca dati sottratta a verifica e/o controllo del professionista);
- ☐ prodotti nel territorio nazionale italiano;
- ☐ prodotti in ambito UE;
- ☐ prodotti in un paese extra UE;
- ☐ altro (da descrivere);

3) Il professionista informa il cliente che l'utilizzo dei sistemi di IA di cui si avvale o potrebbe avvalersi, sia esso riservato alla ricerca, all'analisi di dati, all'elaborazione di bozze o altro ancora, rimane comunque finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale, garantendo in ogni caso la prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera di cui all'incarico conferito.

4) Fatto salvo quanto sopra, il professionista informa il cliente che l'utilizzo dei sistemi di IA eventualmente adottati potrebbe comportare possibili rischi o margini di errore, per tale motivo i risultati vengono sempre verificati e validati dal professionista, ove se ne renda necessario l'utilizzo nell'ambito di atti o documenti da redigere in esecuzione dell'incarico, in quanto l'utilizzo dell'IA non sostituisce in alcun modo il giudizio, la competenza e la responsabilità del professionista, il quale è responsabile di ogni valutazione e decisione finale di cui al mandato conferito.

5) In ogni caso, il professionista informa e garantisce al cliente il pieno rispetto della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Reg. UE 2016/679, D.Lgs.193/2006 e succ. mod.), come da specifica informativa allegata al presente incarico professionale.

Luogo _____ Data _____ Il Cliente _____